

Esclusione dalla gara se manca la sottoscrizione dell'offerta da parte dell'impresa mandante del raggruppamento costituendo

Scritto da Interdata Cuzzola | 01/02/2021

L'art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che, in caso presentazione di offerte da parte di raggruppamenti non ancora costituiti, l'offerta "*deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei [...]*".

La disposizione è chiara e inequivoca e risponde a imprescindibili esigenze di certezza della riconducibilità dell'offerta agli operatori che, con la presentazione dell'offerta, intendono impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante e di coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva.

Secondo l'orientamento ampiamente maggioritario in giurisprudenza, ribadito recentemente dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 28 gennaio 2021, n. 91, la mancata sottoscrizione del documento contenente l'offerta economica non è sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio il quale, in virtù dell'art. 83, comma 9, del Codice, non può essere utilizzato per sanare le carenze degli elementi sostanziali dell'offerta economica - tra i quali rientra la sottoscrizione per le funzioni essenziali che essa spiega - senza che sia necessaria un'espressa previsione nella *lex specialis*, pena, in caso contrario la lesione della par condicio dei concorrenti.

Le esigenze perseguite dal legislatore con la previsione di cui al citato art. 48, comma 8, del Codice non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, trattandosi - quest'ultimo - di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 6530/2020; sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1425; Tar Piemonte, sez. I, sent. n. 16/2020; Tar Lazio, Roma, sez. II, 23.11.2020, n. 12406; sez. III quater, 2 luglio 2019, n. 8605; sez. III ter 22 dicembre 2015, n. 14451).

Conseguentemente, è corretto l'operato della stazione appaltante che esclude dalla gara il concorrente per la mancata sottoscrizione dell'offerta da parte dell'impresa mandante del raggruppamento costituendo.